



UNIONE DEI COMUNI DELLA **Grecìa** SALENTINA

Piazza del sole, 5 - 73021 Calimera (LE) - Italy

<https://www.unionegreciasalentina.le.it> - C.F. 93063350750

ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA SERVIZI AL TERRITORIO

N. 114 DEL 17-07-2026 Reg. Gen.

N. 19 DEL 17-07-2026 Reg. Serv.

**OGGETTO: Provvedimento motivato di esclusione dalla procedura di V.A.S. (art. 12 del D. Lgs 152/2006 ed art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.) dell'intervento di
COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DESTINATO AD USO
PRODUTTIVO IN CONTRASTO CON LO STRUMENTO URBANISTICO proponente:
2 ENNE s.r.l. Autorità procedente: Comune di Carpignano Salentino**

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO

PREMESSO che:

- L'Unione dei Comuni della Grecia Salentina con deliberazione della Giunta n.14 del 17.10.2016 in attuazione della L.R. n. 20 del 07.10.2009, così come modificata dalla L.R. n. 19/2015, ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio, per la Valutazione Ambientale Strategica e per la Valutazione di Impatto Ambientale dell'Unione dei Comuni della Grecia Salentina;
- Con successiva D.C.U. n.5 del 24/04/2024, alla luce degli aggiornamenti normativi sopravvenuti, è stato approvato l'aggiornamento del Regolamento per il funzionamento della COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E, PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA, successivamente nuovamente aggiornato con D.C.U. n. 05/2026;
- Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con la D.C.U. n. 05/2026, sopra richiamata, alla Commissione sono attribuite, tra le altre, le funzioni di Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 5 lett. p) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e art. 2 lett. e) e art.4 della legge regionale n. 44/2012, come modificata dalla L.R. n. 04/2014 e dal R.R. n. 18/2013;
- con trasmissione prot. n. AOO.C_B822.26/03/2026.0002148, acquisita al prot. n. 298 in data 29/03/2026, l'Area Edilizia Privata del Comune di Carpignano Salentino, in qualità di Autorità procedente trasmetteva gli elaborati dell'intervento di COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DESTINATO AD USO PRODUTTIVO IN CONTRASTO CON LO STRUMENTO URBANISTICO del Comune di Carpignano Salentino, proposto dalla 2 ENNE s.r.l., al fine dell'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- D.G.C. del Comune di Carpignano Salentino n. 43/2026 con la quale l'Unione dei Comuni della Grecia Salentina è stata individuata quale Autorità competente nell'ambito del procedimento in narrativa;
- Determinazione dell'Area Edilizia Privata n. 15/2026 di formalizzazione ai sensi dell'art.8, comma 1, della L.R. n. 44/2012 dell'intervento in narrativa;

VERIFICATO che l'intervento di COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DESTINATO AD USO PRODUTTIVO IN CONTRASTO CON LO STRUMENTO URBANISTICO è assoggettato alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica semplificata, in quanto rientra nelle previsioni:

- dell'art.6, comma 3, del D. Lgs n. 152/2006;
- dell'art.3, comma 4, della L.R. n. 44/2012;

RICHIAMATA la normativa in materia:

- il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art.12;
- la Legge Regionale n. 44 del 14/12/2012 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica", art. 8;
- il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", art.6, comma 6.2;

PRESO ATTO che l'Unione dei Comuni della Grecia Salentina, in qualità di Autorità Competente, ai sensi dell'art. 8, comma 2 ha avviato la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, con nota prot. 460/2026 e successiva nota prot. n. 481/2026;

VISTI i pareri resi della autorità competenti in materia ambientale:

- AUTORITA' IDRICA PUGLIESE – prot. n. 0004957 del 30-06-2026, che rileva che *"allo stato, questa Autorità Idrica può esprimere, sulla base della documentazione agli atti, un nulla osta al solo*

approvvigionamento idrico, da attivarsi mediante la stipula di apposito contratto di sub-fornitura, mentre, per quanto concerne il comparto fognario, si dovrebbe provvedere autonomamente alla raccolta e al trattamento dei reflui mediante sistemi appropriati, nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare del Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 7 del 26 maggio 2016, non rientrando tali interventi nella competenza del Servizio Idrico Integrato.

Resta comunque confermata la facoltà dell'Ente comunale di avanzare istanza alla scrivente AIP, per l'inclusione dell'area nella perimetrazione dell'agglomerato di riferimento, fermo restando l'acquisizione del parere preventivo di Acquedotto Pugliese S.p.A. in merito alla possibilità di connessione delle infrastrutture a rete di progetto al sistema infrastrutturale esistente, considerando quindi anche la capacità residua del presidio depurativo a servizio dell'agglomerato urbano di Carpignano Salentino.

- ARPA PUGLIA – prot. n. 0038405 del 16/06/2026, che, a seguito dell'analisi dell'intervento conclude: *“Per quanto sopra detto, nel caso in cui l'Autorità Competente concluda la propria istruttoria con una non assoggettabilità a VAS, questa Agenzia chiede che siano rispettate le seguenti prescrizioni.*

Per la fase di cantiere:

- *si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse e l'avvio a recupero dei materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi;*
- *siano previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere il sollevamento e la dispersione delle polveri (nei periodi più secchi l'area di lavoro sarà bagnata artificialmente, così come le ruote dei mezzi di trasporto e le vie d'accesso).*
- *si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto del D.P.R. 120/2017;*
- *si preveda una valutazione previsionale di impatto acustico prima dell'inizio dei lavori al fine di verificare il rispetto dei limiti posti per le attività temporanee dalla Legge Regionale n. 03/2002, e se necessario, prevedere l'adozione di misure di mitigazione;*
- *si preveda una corretta gestione delle acque reflue nel rispetto del D.Lgs. n.152/2006.*

Per la fase di esercizio:

- *si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 e s.m.i. “Norme per l'abitare sostenibile”;*
- *in merito all'inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della L.R. 3/2002) e si evidenzii l'eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale;*
- *sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”;*
- *sia previsto il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale n.26 del 9 dicembre 2013, per l'irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili.*

Si raccomanda che tutte le condizioni ambientali recepite dall'Autorità Competente siano riportate nell'atto definitivo di approvazione della Variante in esame.

E' fatta salva l'osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

- COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA nella seduta del 10/07/2026, preso atto dei pareri pervenuti, a maggioranza, ha ritenuto l'intervento NON ASSOGGETTABILE A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.R. n. 44/2012 e dell'Allegato I alla parte seconda del D. Lgs n. 152/2006.

VISTI tutti gli elaborati progettuali e le relazioni specialistiche prodotte dal richiedente;

RITENUTO che, alla luce delle motivazioni sopra esposte, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale e dalla COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA, l'intervento di COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DESTINATO AD USO PRODUTTIVO IN CONTRASTO CON LO STRUMENTO URBANISTICO del Comune di Carpignano Salentino, proposto dalla 2 ENNE s.r.l., non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 2, comma 1, lettera a, L.R. 44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 l'intervento di COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DESTINATO AD USO PRODUTTIVO IN CONTRASTO CON LO STRUMENTO URBANISTICO del Comune di Carpignano Salentino, proposto dalla 2 ENNE s.r.l., in quanto non comporta impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni ai sensi del combinato disposto del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*" (BURP n.134 del 15/10/2013);
- a demandare all'amministrazione procedente l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura in oggetto.

DARE ATTO che il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS l'intervento di COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DESTINATO AD USO PRODUTTIVO IN CONTRASTO CON LO STRUMENTO URBANISTICO del Comune di Carpignano Salentino, proposto dalla 2 ENNE s.r.l., fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

VISTO l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** quanto espresso in narrativa parte integrante del presente provvedimento;
2. **DI DICHIARARE** assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e,

COMUNE DI CARPIGNANO SALENTO - C. B822 - Protocollo in entrata n. 0005336 del 28/07/2026

- *si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse e l'avvio a recupero dei materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi;*
- *siano previsti tutti gli accorgimenti atti a contenere il sollevamento e la dispersione delle polveri (nei periodi più secchi l'area di lavoro sarà bagnata artificialmente, così come le ruote dei mezzi di trasporto e le vie d'accesso).*
- *si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto del D.P.R. 120/2017;*
- *si preveda una valutazione previsionale di impatto acustico prima dell'inizio dei lavori al fine di verificare il rispetto dei limiti posti per le attività temporanee dalla Legge Regionale n. 03/2002, e se necessario, prevedere l'adozione di misure di mitigazione;*
- *si preveda una corretta gestione delle acque reflue nel rispetto del D.Lgs. n.152/2006.*

- *si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 e s.m.i. “Norme per l’abitare sostenibile”;*
- *in merito all’inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della L.R. 3/2002) e si evidenzii l’eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale;*
- *sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”;*
- *sia previsto il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale n.26 del 9 dicembre 2013, per l’irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili.*

3. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012, *“Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica”*.
4. **DI DEMANDARE** al Comune di Carpignano Salentino, in qualità di Autorità procedente, l'assolvimento degli adempimenti finalizzati alla conclusione della procedura in oggetto;
5. **DI PRECISARE** che il presente provvedimento:
 - a. è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento di **COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DESTINATO AD USO PRODUTTIVO IN CONTRASTO CON LO STRUMENTO URBANISTICO** del Comune di Carpignano Salentino, proposto dalla 2 ENNE s.r.l., fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento.

purché con lo stesso compatibili;

- b. non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- a. agli Enti Interessati (S.C.M.A.);
- b. all'Albo pretorio dell'Unione dei Comuni della Grecia Salentina;
- c. all'Autorità procedente per l'adempimenti previsti dal presente provvedimento, dalla Legge Regionale n. 44/2012 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss.mm.ii. e dalle altre normative di settore;
- d. alla Regione Puglia Ufficio Programmazione politiche Energetiche VIA e VAS;
- e. all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP all'indirizzo, burp@pec.rupar.puglia.it;
- f. sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it> e/o sul Portale VAS previsto dall'art. 19 della legge regionale n.44/2012 per la pubblicazione;

7. DI DICHIARARE il presente provvedimento esecutivo;

Calimera, 17-07-2026

IL RESPONSABILE DI AREA
Annalisa MALERBA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.